



TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA SICILIA

SEDE DI PALERMO

Il Presidente

Bando per n. 8 tirocini di formazione teorico-pratica, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Tribunale Amministrativo Regionale della Sicilia – sede di Palermo – anno 2023

Articolo 1

Ai sensi dell'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 69, e s.m.i. (d'ora innanzi: d.l. n. 69/2013) e del decreto 25.05.2017 del Presidente del Consiglio di Stato, è indetta la procedura per l'individuazione di **n. 8 (otto)** neolaureati in giurisprudenza per lo svolgimento di un periodo di formazione teorico-pratica presso il T.A.R. Sicilia – Sede di Palermo.

Articolo 2

(Requisiti di partecipazione)

1. Sono ammessi alla formazione i concorrenti che abbiano i seguenti requisiti:

- a) laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale;
- b) media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110;
- c) non abbiano compiuto i trenta anni di età;
- d) non abbiano già svolto un periodo di tirocinio, ai sensi dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, presso il Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana né presso altri Uffici giudiziari (per coloro i quali risultino aver svolto tirocini sulla base di convenzioni con le Scuole di Specializzazione per le Professioni Legali, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 6 luglio 2011 n. 98, o di altre normative, l'ammissione avrà luogo solo nei limiti dei posti che resteranno disponibili all'esito dell'ammissione degli altri richiedenti, in possesso dei requisiti, che non abbiano mai svolto alcuno *stage*);
- e) siano in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 42-ter, comma 2, lettera g), del r.d. 30 gennaio 1941, n. 12 (non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non essere sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza).

Articolo 3

(Modalità di svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica ed obblighi ad esso conseguenti)

1. Il periodo di formazione teorico-pratica è della durata complessiva di diciotto mesi e comporterà anche la partecipazione all'Ufficio del Processo Amministrativo, come disciplinato dall'art. 53-ter l. 27 aprile 1982, dall'art. 22-bis del Decr. Presidente del Consiglio di Stato del 15.02.2005, modificato dal decreto 25.05.2017 n. 69, e dalle *linee guida per lo smaltimento dell'arretrato della Giustizia amministrativa*, approvate con Decr. Del Presidente del Consiglio di Stato in data 8.02.2022 (G.U. n. 36 del 12-2-2022).

2. Durante tale periodo gli ammessi saranno affidati ad un magistrato formatore e svolgeranno i compiti ad essi assegnati, secondo quanto previsto dall'art. 73, d.l. n. 69/2013. In particolare il tirocinante:

a) contribuisce allo studio di un numero di controversie proporzionato all'entità dell'impegno previsto secondo le indicazioni del magistrato affidatario e, specificamente, esegue ricerche di legislazione, dottrinali e giurisprudenziali su argomenti indicati dal magistrato medesimo discutendone i risultati con lo stesso;

b) procede, su indicazione del magistrato affidatario, ad una selezione ragionata di massime giurisprudenziali pertinenti nella fattispecie oggetto del redigendo provvedimento sviluppandole in una articolata scheda;

c) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, schemi di decisioni aventi carattere di semplicità e di ripetitività, nonché bozze di provvedimento relativi ad affari di volta in volta individuati dal magistrato affidatario;

d) predispone, a richiesta e dietro indicazioni del magistrato affidatario, l'epigrafe e la premessa in fatto di ogni decisione, eventualmente utilizzando sotto la diretta direzione del magistrato affidatario la dotazione informatica in uso allo stesso;

e) partecipa alle udienze pubbliche e camerali, con accesso ai relativi fascicoli processuali concernenti il proprio tirocinio, nonché alle Camere di consiglio, salvo diverso parere del Collegio;

f) non può comunque avere accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versano in conflitto di interessi, ivi compresi i fascicoli relativi ai procedimenti trattati dall'avvocato presso il quale svolgono la pratica forense.

g) partecipa a discussioni ed a incontri, su temi di interesse comune, con il magistrato affidatario nonché con altri magistrati e tirocinanti;

h) al fine della equipollenza del periodo di tirocinio, per la durata di un anno, al praticantato forense, ai sensi dell'art. 8, comma 1, d.m. n. 58/2016, il magistrato affidatario cura che il praticante avvocato possa apprendere anche le modalità di svolgimento dei servizi amministrativi da parte del personale di segreteria, al fine di garantire la completezza del percorso formativo;

i) può essere ammesso ai corsi di formazione per magistrati amministrativi organizzati dall'Ufficio studi della giustizia amministrativa, senza oneri a carico del bilancio della giustizia amministrativa.

3. Durante lo *stage* gli ammessi non possono esercitare attività professionale innanzi al presente ufficio giudiziario, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti dinanzi al magistrato formatore (a cui sono affidati durante lo *stage*) o assumere da costoro qualsiasi incarico professionale.

4. Per quanto concerne i tirocinanti ammessi i quali risultino svolgere attività forense presso l'Avvocatura dello Stato, tenuto conto della peculiarità del patrocinio *ex lege* a questa attribuito, agli stessi sarà chiesto di impegnarsi a non svolgere attività professionale presso gli Uffici della Giustizia Amministrativa per tutta la durata del periodo formativo.

5. Il tirocinante:

a) per tutta la durata del tirocinio se iscritto al registro dei praticanti avvocati, non può svolgere le attività di cui al comma 2, con riferimento a controversie che vedano la presenza dello studio legale presso il quale il tirocinante medesimo sta svolgendo la pratica. A tal fine, il tirocinante è tenuto ad indicare preventivamente al Presidente della Sezione nel cui Ufficio è stato assegnato e/o al magistrato formatore lo studio e gli avvocati presso i quali svolge la propria pratica e l'elenco dei procedimenti pendenti presso la Sezione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio;

b) per tutta la durata del tirocinio non può accedere a fascicoli processuali diversi da quelli che gli sono sottoposti specificamente dal magistrato affidatario;

c) ha inoltre accesso alle banche dati informatiche, previo rilascio di password provvisorie per la durata del tirocinio con obbligo di fornire preventivamente informazione sugli eventuali procedimenti per i quali versino in situazione di conflitto di interessi per conto proprio o di terzi;

d) l'attività del tirocinante si svolge nel rispetto dei principi di diligenza, lealtà, imparzialità e cura dell'interesse pubblico, nonché nel rispetto del segreto d'ufficio, come disciplinato dall'articolo 15 del d.P.R. 10 gennaio 1957 n. 3, avendo particolare cura, anche per il futuro, di osservare un riserbo assoluto circa i fatti dei quali è venuto a conoscenza durante il tirocinio. E' prevista l'applicazione delle sanzioni di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, nel caso di violazione di norme poste a protezione dei dati personali. L'inadempimento all'obbligo di riservatezza è segnalato all'ordine professionale al quale il tirocinante sia eventualmente iscritto, nonché alla Scuola ovvero all'Università con cui è stata stipulata la convenzione;

e) al termine del tirocinio redige una sintetica relazione nella quale descrive le attività svolte indicando in particolare le controversie più significative alla cui trattazione ha contribuito e la sottopone al magistrato affidatario.

6. Lo svolgimento dello stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.

7. Resta salva la possibilità dei tirocinanti ammessi di partecipare ai bandi per l'attribuzione di una borsa di studio ai sensi dei commi 8-bis e 8-ter, e 17, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013.

8. Lo *stage* può essere interrotto in ogni momento dal Presidente del presente ufficio giudiziario, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'Ufficio o per la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine e il prestigio dell'ordine giudiziario.

9. Ferme restando le limitazioni sopra indicate, il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compreso il dottorato di ricerca, il tirocinio

per l'accesso alla professione di avvocato o di notaio e la frequenza dei corsi delle Scuole di specializzazione per le professioni legali purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato formatore.

10. Ai sensi della circolare del Presidente del Consiglio di Stato n. 1632 del 3 marzo 2014, agli ammessi al periodo formativo verrà richiesto di assicurare personalmente la copertura assicurativa sia per le malattie e gli eventuali infortuni subiti durante lo svolgimento del periodo di formazione teorico-pratica, o comunque a cagione del tirocinio svolto, sia per eventuali danni causati a persone o cose, mediante la produzione di due distinte polizze con massimale minimo rispettivamente di euro 75.000 ed euro 500.000 per sinistro.

11. Il tirocinante verrà, inoltre, chiamato a svolgere attività nell'ambito dell'Ufficio del Processo Amministrativo (di cui al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 25 maggio 2017 n. 69, con il quale è stato introdotto l'art. 22-bis al Regolamento di organizzazione degli uffici amministrativi della giustizia amministrativa di cui al Decreto del Presidente del Consiglio di Stato 15 febbraio 2005), con conseguente assegnazione dei compiti individuati al comma 5 della sopra indicata disposizione regolamentare.

12. L'attività di tirocinio si svolgerà sotto la guida e il controllo del Presidente della Sezione, o di altro magistrato delegato, per la parte d'impegno nell'Ufficio del processo, ovvero del magistrato formatore cui saranno affidati gli ammessi; i tirocinanti sono tenuti al rispetto delle direttive ricevute e degli obblighi di riservatezza e di riserbo riguardo ai dati, alle informazioni ed alle notizie acquisite durante il periodo di formazione, mantenendo il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività.

Articolo 4 **(Esito ed effetti del tirocinio)**

1. L'esito positivo dello stage presso gli uffici della giustizia amministrativa, come attestato a norma del comma 11 dell'art. 73, d.l. n. 69/2013, è equiparato a tutti gli effetti a quello svolto presso gli uffici della giustizia ordinaria (art. 73, comma 19, d.l. n. 69/2013).

2. A tal fine, a conclusione del periodo di tirocinio, il magistrato formatore redige relazione ai sensi del comma 11 dell'art. 73 d.l. n. 69/2013. Analoga relazione viene svolta per il periodo di formazione presso l'Ufficio del processo a cura del Presidente della Sezione competente o da magistrato suo delegato.

3. L'esito positivo dello stage, attestato dalla relazione del magistrato formatore, costituisce titolo rilevante ai sensi dei commi 11-bis, 13, 14, 15, 16, dell'art. 73, d.l. n. 69/2013; in particolare:

a) costituisce titolo per l'accesso al concorso in magistratura ordinaria a norma dell'art. 2 del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 (comma 11-bis);

b) per l'accesso alla professione di avvocato e di notaio è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale ed è valutato per il medesimo periodo ai fini della frequenza dei corsi della scuola di specializzazione per le professioni legali, fermo il

superamento delle verifiche intermedie e delle prove finali d'esame di cui all'art. 16 del d.lgs. 17 novembre 1997, n. 398 (comma 13);

c) costituisce titolo di preferenza a parità di merito, a norma dell'art. 5 del d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, nei concorsi indetti dall'amministrazione della Giustizia Amministrativa e dall'Avvocatura dello Stato. Per i concorsi indetti da altre amministrazioni dello Stato l'esito positivo del periodo di formazione costituisce titolo di preferenza a parità di titoli e di merito (comma 14);

d) costituisce titolo di preferenza per la nomina a giudice onorario di tribunale e a vice procuratore onorario (comma 15);

e) sostituisce il titolo di avvocato al fine della nomina a giudice di pace (comma 16).

Articolo 5

(Modalità e termine di presentazione delle domande)

1. Le domande per l'ammissione al periodo di formazione dovranno essere presentate esclusivamente sulla Piattaforma del Ministero della Giustizia raggiungibile alla seguente pagina: <https://tirocininformativi.giustizia.it>, cui si accede mediante SPID, secondo le modalità illustrate nel "Manuale utente tirocinante", **entro e non oltre il 30 aprile 2023**.
2. In caso di malfunzionamento della piattaforma ministeriale, le domande dovranno essere inoltrate al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: **tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it**
3. I requisiti previsti dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda.
4. Nella domanda dovrà essere indicato, in ogni caso, un recapito telefonico e di posta elettronica o mail per le comunicazioni da effettuare all'interessato/a.
5. Non si terrà conto delle domande comunque pervenute prima della pubblicazione del presente bando. Pertanto, coloro i quali abbiano inoltrato tali domande, ove ancora interessati ad essere ammessi allo *stage*, dovranno ripresentare la domanda nel termine e con le modalità sopra specificati.

Articolo 6

(Criteri di selezione dei concorrenti)

1. In caso di domande eccedenti il numero di posti disponibili, tra gli aspiranti muniti dei requisiti di cui all'articolo 1 si riconoscerà preferenza, nell'ordine, alla migliore media negli esami ivi indicati, al miglior punteggio di laurea e alla minore età anagrafica. A parità di detti requisiti, si darà preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea.
2. Alla selezione procederà una commissione composta dal Segretario generale e da due funzionari del presente ufficio giudiziario, designati dal citato dirigente.

Art. 7

Graduatoria e inizio tirocinio.

1. Scaduto il termine di presentazione delle domande, sarà redatta la graduatoria degli ammessi che, assieme all'avviso della data di presumibile inizio del tirocinio, sarà pubblicata mediante inserimento nel sito

istituzionale della Giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it sezione Amministrazione trasparente — Bandi di concorso — Personale amministrativo e altro personale — Bandi tirocini.

2. Ai vincitori della selezione è data comunicazione dell'ammissione all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal candidato.
3. La data di sottoscrizione dell'accordo tipo tra ufficio giudiziario e tirocinante (ex art. 73, d.l. n. 63/2013 ed ex art. 53 ter, l.n. 186/1982 (con partecipazione all'Ufficio del Processo) e di inizio del tirocinio è comunicata ai vincitori della selezione. Nell'individuazione della data di inizio, ove non contestuale, si segue l'ordine di graduatoria. Anteriormente alla sottoscrizione del contratto individuale dovranno essere depositate le polizze assicurative di cui al co. 10 dell'art. 3 del presente bando.
4. Il vincitore della selezione può chiedere una sola volta il differimento della data di inizio.
5. La rinuncia al tirocinio dovrà essere comunicata entro e non oltre tre giorni dalla ricezione della comunicazione di ammissione effettuata all'indirizzo di posta elettronica comunicata dal candidato.
6. Gli ammessi che non si presentano alla data prescritta per la sottoscrizione del contratto individuale e l'avvio del tirocinio o che rinunciano, sono dichiarati decaduti e sono sostituiti mediante scorrimento della graduatoria con altri candidati idonei.
7. Le eventuali esigenze di tirocinanti che si dovessero presentare nel corso dell'anno 2023, saranno soddisfatte mediante lo scorrimento della graduatoria.
8. Ai fini dell'assegnazione dei candidati alle Sezioni del T.A.R. Palermo, potrà, ove ritenuto necessario, essere previsto un colloquio conoscitivo.
9. L'assegnazione ai Magistrati tutor avviene seguendo la posizione occupata in graduatoria e le eventuali opzioni che potranno essere manifestate al momento della sottoscrizione del contratto individuale, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e le disponibilità prestate dai Magistrati affidatari.
10. Eventuali ulteriori chiarimenti possono essere richiesti agli indirizzi di posta elettronica sopraindicati o al seguente numero telefonico: 091-7431213.
11. Il presente bando, unitamente al modello di domanda, saranno pubblicati sul sito istituzionale della Giustizia Amministrativa alla voce: nella sezione dedicata al TAR Sicilia Palermo "Bandi di tirocinio", al seguente link: <https://www.giustizia-amministrativa.it/bandi-di-tirocinio-tar-palermo>, nonché nella sezione "Amministrazione Trasparente" alla voce "Bandi di Concorso – Personale amministrativo e altro personale – Bandi Tirocini".
12. L'Ufficio di Segreteria curerà l'affissione all'Albo del T.A.R. Palermo, gli adempimenti della pubblicazione e provvederà a comunicare il presente bando ai Consigli degli Ordini degli Avvocati, alle Facoltà di giurisprudenza, e alle Scuole delle professioni legali.

Il Presidente
Avv. Salvatore Veneziano